

ALLEGATO "B" AL REP.N. 18.805/11.949

STATUTO DELLA FONDAZIONE MUSEO ANTONIO LIGABUE

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' corrente una Fondazione denominata "MUSEO ANTONIO LIGABUE ETS", con sede in Gualtieri (RE), attualmente in Piazza Ben-tivoglio n. 36. La variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Nella denominazione sociale l'acronimo ETS potrà essere utilizzato esclusivamente dal momento dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La fondazione risponde allo schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni.

La Fondazione è nata su iniziativa e con il concorso come fondatori promotori di: COMUNE DI GUALTEIRI, GIREFIN S.P.A., BANCO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (attualmente Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa).

Delegazioni e uffici possono essere costituiti ovunque il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ed utile al fine di promuoverne e svilupparne le finalità.

ART. 2

SCOPI, FINALITA' E OGGETTO

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro ed è gestita secondo i principi dell'obiettiva economicità.

La fondazione, quale espressione di partecipazione e solidarietà, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di:

azione volontaria;
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
produzione o scambio di beni o servizi.

La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di ordine culturale, promuovendo l'arte e la cultura.

La fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusi-

va o principale, delle seguenti attività di cui alle lettere

d), f), h), i), k) e u) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare è scopo principale della fondazione la gestione, la valorizzazione e la promozione del Museo Antonio Ligabue di Gualtieri e più in generale la diffusione delle opere del citato artista nell'ambito del territorio nazionale e internazionale.

Tali scopi saranno perseguiti anche attraverso la predisposizione di un apposito progetto culturale, condiviso con l'Amministrazione Comunale, che sarà cura della fondazione mantenere aggiornato.

La Fondazione, quindi, intende definire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale del Museo Antonio Ligabue del Comune di Gualtieri, contribuendo all'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché all'integrazione nel processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi.

La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie si prefigge in particolare:

- a) l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adequata conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti;
- b) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali, anche attraverso la gestione della struttura;
- c) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere.

re;

d) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali, ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;

e) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;

f) adeguamento funzionale ed espositivo del museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali;

La Fondazione potrà erogare premi o borse di studio.

La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore (art. 6, comma 1, Codice del Terzo settore), sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

La fondazione, pertanto, può assumere tutte le iniziative e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od opportune ed in particolare può:

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, consorzi o enti;
- stipulare convenzioni e contratti con istituti, soggetti pubblici e privati;
- partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private.

L'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali che potrà svolgere la Fondazione è rimessa al consiglio di amministrazione.

ART. 3

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori promotori.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti, donazioni, contributi, concessioni effettuati da enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo dello statuto e derivanti dalla messa a disposizione da parte del Comune di Gualtieri dei locali e delle opere, proprie e ricevute in comodato o uso, inerenti il Museo Antonio Ligabue;
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali, commerciali e secondarie, strumentali e accessorie previste, al netto di tasse e imposte e altri oneri fiscali in quanto dovuti.

E' escluso che la fondazione operi prevalentemente con finanziamenti provenienti dal Comune di Gualtieri.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

MEMBRI FONDATORI E PARTECIPANTI

Sono fondatori promotori, in considerazione dell'intervento alla costituzione, il COMUNE DI GUALTIERI, GIREFIN S.P.A. e Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa (già BANCO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA), nelle persone dei legali rappresentanti pro-tempore.

Acquisiscono la qualifica di partecipanti le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, i quali presentino domanda di adesione alla Fondazione impegnandosi a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, concorrendo così al perseguimento degli scopi previsti nel presente Statuto. Le modalità e la misura degli apporti/contributi dei soggetti partecipanti non possono essere inferiori a quanto stabilito, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle domande dei partecipanti; in nessun caso possono essere prese in considerazione le domande nelle quali l'aspirante partecipante non dichiara espressamente di condividere le finalità della Fondazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti. Il consiglio di amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei fondatori, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia stata appositamente convocata.

Perdono la qualità di partecipanti i soggetti che non ottemperino agli impegni assunti e fissati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che intende recedere dovrà comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al recedente, in conformità alla natura giuridica della Fondazione, non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote che a qualsiasi titolo siano state eventualmen-

te versate.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al consiglio di amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri, diffonda dati tratti dagli stessi libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 4 BIS

VOLONTARI E ONORARI

La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Possono ottenere la qualifica di onorari, con delibera del consiglio di amministrazione, coloro che si siano pubblicamente distinti per specifiche competenze o per particolari meriti sulle tematiche istituzionali della Fondazione o che abbiano contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti rilevanti da parte del Consiglio di Amministrazione. La qualità di onorario può coesistere con quella di partecipante. L'onorario non è un membro della fondazione, trattandosi di qualifica esclusivamente onorifica.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento degli onorari per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- l'assemblea dei fondatori;
- l'assemblea dei partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti.

ART. 6

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'assemblea è composta dai fondatori della fondazione e ha la funzione di raccogliere istanze, proposte ed osservazioni riguardanti le iniziative svolte dalla Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sul programma annuale delle attività predisposte dal Consiglio di Amministrazione e ha la facoltà di presentare al medesimo progetti o proposte autonomamente elaborate.

L'assemblea dei fondatori:

nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo e, quando ritenuto necessario o opportuno, il revisore legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso, entro i limiti di legge;

determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

nomina, stabilendone l'eventuale compenso, entro i limiti di legge, e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la nomina dei componenti riservata, come previsto dall'articolo 7 dello statuto, al Comune di Gualtieri e all'assemblea dei partecipanti; la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall'assemblea dei fondatori;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'eventuale regolamento dei lavori assembleari sarà predisposto dall'assemblea dei fondatori.

L'Assemblea dei fondatori è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, dal presidente del consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei fondatori, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

L'assemblea può tenersi anche in assenza di convocazione purché siano presenti tutti i fondatori, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione

dei Partecipanti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali.

L'assemblea delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei fondatori. Ogni fondatore ha un voto.

ART. 6 BIS

L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'assemblea di partecipazione, che è costituita da tutti i partecipanti, si riunisce almeno una volta all'anno e quando deve essere nominato il consiglio di amministrazione.

L'assemblea di partecipazione nomina un componente del consiglio di amministrazione e formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati o da individuarsi.

L'assemblea di partecipazione è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, dal presidente del consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può anche contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'assemblea di partecipazione si riunisce validamente in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione l'assemblea dei partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea può tenersi anche in assenza di convocazione purché siano presenti tutti i partecipanti, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.

Ogni partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati alle stesse condizioni previste per l'assemblea dei fondatori dal precedente articolo 6.

ART. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di membri minimo di 5 (cinque) e un massimo di 7 (sette). La decisione sul numero dei componenti del consiglio di amministrazione e la nomina dei consiglieri è di competenza dell'assemblea dei fondatori, riuniti in assemblea, fatta eccezione:

- * per un membro, che viene nominato dal Comune di Gualtieri, in persona del sindaco, nel caso di consiglio composto da 5 (cinque) o da 6 (sei) membri,
- * per due membri, che vengono nominati dal Comune di Gualtieri, in persona del sindaco, nel caso di consiglio composto da sette membri,
- * per un membro che viene nominato dall'assemblea dei partecipanti, indipendentemente dal numero complessivo dei consiglieri.

L'assemblea dei fondatori provvederà anche alla nomina dei componenti di spettanza del Comune di Gualtieri, in persona del sindaco, e dell'assemblea dei partecipanti, qualora questi ultimi non provvedano alla nomina agli stessi spettante.

Compete in ogni caso all'assemblea dei fondatori la nomina della maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, la loro sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma del presente articolo. Pertanto se sarà da sostituire il componente la cui nomina era riservata al Comune di Gualtieri o all'assemblea dei partecipanti anche la sostituzione sarà di loro competenza.

I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

Il Presidente viene nominato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. nomina nel proprio seno il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente.

Il consiglio di amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano, il quale provvederà a richiedere ai soci fondatori, al Comune di Gualtieri, in persona del Sindaco, e all'assemblea dei partecipanti di effettuare la nomina.

ART. 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari

per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera le modalità e la misura degli apporti/contributi dei soggetti partecipanti;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice-Presidente (i quali assumono anche la qualifica di Presidente e Vice-Presidente della Fondazione) e del segretario, che coadiuva il presidente nella stesura del verbale;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti, fatta eccezione per l'eventuale regolamento di svolgimento dei lavori assembleari, che compete all'assemblea dei fondatori;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Non sono previste attività di controllo o gestione diretta riconducibili al Comune di Gualtieri e la fondazione non è sottoposta in generale neanche indirettamente ad attività di direzione e coordinamento da parte di enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del Codice del Terzo settore.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni

qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di impedimento del presidente, dal vice presidente, ove nominato, con invito scritto, o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per lettera raccomandata, pec o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con avviso da spedirsi, con le stesse modalità, 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Salve le diverse e specifiche maggioranze richieste dal presente statuto per determinate materie, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà, con arrotondamento in eccesso, dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza alle medesime condizioni previste per l'assemblea dei fondatori all'articolo 6 del presente statuto.

ART. 10

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze anche su indicazione dei componenti del consiglio di amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vice presidente e, in mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, ne farà le veci il membro del Consiglio più

anziano d'età.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

L'organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei fondatori.

I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente l'organo di amministrazione. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai componenti l'organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione.

La fondazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dall'assemblea dei fondatori.

Il revisore assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione.

Il revisore dura in carica tre (3) esercizi e può essere riconfermato.

La carica è gratuita, salvo rimborsi per spese approvate dall'organo di amministrazione.

L'organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 31 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

ESERCIZIO FINANZIARIO E LIBRI OBBLIGATORI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gen-

naio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La fondazione dovrà tenere i libri obbligatori di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo settore, che i fondatori e i partecipanti hanno diritto di esaminare, facendone richiesta al consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, con le modalità previste nel precedente articolo 4 del presente statuto.

ART. 13

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Non è prevista l'erogazione periodica di rendite a soggetti determinati.

ART. 14

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio che residuerà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe.

ART. 15

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia e, in particolare, le norme del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), le norme del codice civile e i principi dell'ordinamento giuridico.

Firmato Marcello Stecco

Firmato Gino Baja Guarienti notaio